DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1988

relativa alla proposta di aiuto del governo belga a favore di Roger Vanden Beghe NV, ditta che fabbrica filati e tappeti in polipropilene, con sede in Desselgem, Belgio

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(88/173/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni ai sensi del suddetto articolo 93, e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue :

I

Con lettera del 23 marzo 1987 e facendo riferimento al codice degli aiuti alle fibre e filati sintetici, il governo belga ha notificato alla Commissione un progetto di aiuto finanziario a Roger Vanden Berghe NV, ditta che fabbrica filati e tappeti in polipropilene, con sede in Desselgem. Ulteriori informazioni venivano fornite con telex del 13 maggio 1987.

Tale aiuto, che verrebbe concesso ai sensi della « Legge per la riforma economica » del 4 agosto 1978, è destinato ad agevolare investimenti per 47,98 milioni di franchi belgi al fine di incrementare la capacità di produzione di filati in polipropilene e assumerebbe la forma di una sovvenzione del valore di 6 812 450 FB.

In seguito a un primo esame, la Commissione è giunta alla conclusione che l'aiuto in questione non soddisfa le condizioni necessarie per poter beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato, e in particolare non sarebbe conforme alla disciplina sugli aiuti alle fibre e filati sintetici, adottata dalla Commissione nel 1977, notificata agli Stati membri con lettera del 19 luglio 1977 e pubblicata nel Bollettino delle Comunità europee del luglio-agosto 1977 (punto 1.5.3) e di novembre 1977 (punto 2.1.47) e prorogata nel 1979, 1981, 1983, 1985 e 1987.

Ai sensi di tale disciplina, gli aiuti non possono essere concessi qualora conducano ad un aumento delle capacità di produzione del settore in questione. Nella fattispecie, l'aiuto è diretto ad ampliare del 100 % le capacità di produzione di filati di polipropilene.

La Commissione ha inoltre osservato che tale investimento è stato intrapreso fin dal 1985, senza l'intervento dell'aiuto di Stato, che è stato invece proposto retroattivamente nel 1987. Pertanto, tale aiuto non era e non è necessario ai fini dello sviluppo delle attività economiche in questione e, di conseguenza, non farebbe che attribuire un ingiusto vantaggio all'impresa interessata, limitandosi a rafforzare la posizione finanziaria. La concessione di tale aiuto inciderebbe sulle condizioni degli scambi fra gli Stati membri, mentre la concorrenza ne verrebbe distorta senza una valida giustificazione dal punto di vista dell'interesse comunitario, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3.

Per questo motivo, la Commissione ha avviato la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, primo comma.

Con lettera del 26 giugno 1987, la Commissione ha intimato al governo belga di presentare le proprie osservazioni. Gli altri Stati membri sono stati informati il 4 agosto e i terzi interessati l'8 ottobre 1987.

II

Con lettera del 21 settembre 1987, il governo belga informava la Commissione di non avere osservazioni da presentare in merito alla procedura avviata.

Nel quadro della consultazione degli altri interessati, i governi di altri quattro Stati membri e due federazioni di imprese del settore in questione hanno appoggiato il punto di vista espresso dalla Commissione nel corso della procedura.

III

Il volume degli scambi intracomunitari nel settore delle fibre sintetiche e, in particolare, dei filati di polipropilene è particolarmente elevato, circa il 60 % della produzione comunitaria totale. La società in questione, la cui capacità di produzione è passata dal 2,95 % al 5,9 % della capacità totale della Comunità in seguito all'investimento in questione, partecipa attivamente a tali scambi esportando il 30 % della propria produzione verso altri Stati membri.

Il mercato direttamente interessato è quello dei filati di polipropilene destinati alla produzione di tappeti, che assorbe circa i due terzi della produzione totale di filati di polipropilene della CEE. Nonostante la costante crescita dei consumi, permangono notevoli eccedenze di capacità su tale mercato in quanto sorgono continuamente nuovi impianti, creati ad un ritmo estremamente rapido. Nel

periodo 1985-1986, ad esempio, la produzione e il consumo all'interno della Comunità sono aumentati del 3,8 %, mentre le capacità sono cresciute del 9 %. L'attuale tasso di utilizzazione delle capacità nella Comunità è dell'82 %, mentre era ancora dell'86 % nel 1985, e dunque resta insufficiente a causa della pressione sempre più forte esercitata dai paesi terzi.

In conseguenza di tale situazione, la concorrenza fra i 47 fabbricanti di filati di polipropilene nella Comunità è particolarmente accesa. L'impresa in questione, che occupava il diciottesimo posto in tale gruppo prima di effettuare l'investimento di cui sopra, figura ora fra i 10 più importanti fabbricanti di filati di polipropilene nella Comunità.

L'aiuto di 6 812 450 FB, che verrebbe concesso ai sensi della legge per la riforma economica del 4 agosto 1978, costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato. Tale importo, anche se relativamente modesto in termini assoluti, comporta un notevole vantaggio in quanto l'aiuto ridurrebbe i costi di investimento dell'8,1 % in equivalente sovvenzione netto e permetterebbe all'impresa di incrementare la propria capacità del 100 %, senza dover sostenere tutti i costi connessi a tale incremento, come avverrebbe invece nel caso di concorrenti non beneficiari dell'aiuto che desiderassero intraprendere un investimento della stessa portata. Pertanto l'aiuto in questione rafforzerebbe la posizione dell'impresa rispetto ai suoi concorrenti negli scambi intracomunitari che verrebbero in tal modo pregiudicati. Data l'esistenza di un notevole livello di scambi nel settore dei filati di polipropilene nella Comunità, a causa della concorrenza estremamente vivace, e poiché l'impresa in questione partecipa attivamente agli scambi intracomunitari, l'aiuto in questione è in grado di incidere sugli scambi e di falsare o minacciare di falsare la concorrenza, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato. L'articolo 92, paragrafo 1 stabilisce il principio che gli aiuti, aventi le caratteristiche descritte sopra, sono incompatibili con il mercato comune.

Le deroghe a tale principio, previste dall'articolo 92, paragrafo 2, non sono applicabili nel presente caso, dato il carattere dell'aiuto e in quanto la legge invocata per giustificare la concessione di tale aiuto non è diretta a tali finalità.

L'articolo 92, paragrafo 3 indica quali aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato comune. La compatibilità con il trattato deve essere stabilita nel contesto comunitario e non in quello di un singolo Stato membro. Ai fini della salvaguardia del buon funzionamento del mercato comune e tenendo conto del principio di cui all'articolo 3, lettera f) del trattato, le deroghe al principio sancito dall'articolo 92, paragrafo 1, indicate al paragrafo 3 dello stesso articolo, devono essere interpretate in senso restrittivo in sede di esame di un regime di aiuto o di una singola sovvenzione.

In particolare, tali deroghe possono essere applicate solo quando la Commissione perviene alla conclusione che, in mancanza dell'aiuto, il libero gioco delle forze di mercato non sarebbe sufficiente, da solo, a indurre l'eventuale beneficiario dell'aiuto ad adottare misure intese al raggiungimento di uno dei suddetti obiettivi.

Accordare una deroga a favore di aiuti che non contribuiscono alla realizzazione di tali obiettivi, o non aventi alcuna utilità sotto tale profilo, significherebbe concedere ingiusti vantaggi a determinati settori o imprese di uno Stato membro, con il solo effetto di rafforzarne la situazione finanziaria permettendo che le condizioni degli scambi fra gli Stati membri vengano falsate e la concorrenza distorta, senza alcuna giustificazione dal punto di vista dell'interesse comunitario.

Il governo belga non è stato in grado di fornire, né la Commissione di individuare, alcuna giustificazione che possa far rientrare l'aiuto in questione in una delle categorie di deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3.

Per quanto riguarda le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), concernenti gli aiuti destinati a favorire o agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche, va osservato che il tenore di vita in Belgio non è anormalmente basso né esistono gravi forme di sottoccupazione, ai sensi della deroga di cui al paragrafo 3, lettera a). D'altra parte, tale deroga non è stata nemmeno invocata dal governo belga. Dato che l'aiuto in questione si applica ad una singola impresa, appartenente ad un determinato settore economico, indipendentemente dalla sua localizzazione, esso non è destinato né adatto allo sviluppo di talune regioni economiche, come prevede invece la deroga di cui al paragrafo 3, lettera c).

Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), è evidente che l'aiuto non è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure porre rimedio a un grave turbamento dell'economia belga. Un aiuto specifico a favore di un solo fabbricante di polipropilene e tappeti non è in grado di porre rimedio al tipo di situazioni descritte nell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b).

Per quanto riguarda la deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) a favore di « aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche », va osservato che in generale nel settore delle fibre e filati sintetici e, in particolare, per quanto riguarda i filati di polipropilene, il volume degli scambi fra gli Stati membri è decisamente elevato e la concorrenza molto vivace, a causa della

persistente ed incontestata eccedenza di capacità, ricordata sopra. Per tali ragioni, le fibre ed i filati sintetici sono soggetti a un codice sugli aiuti, adottato dalla Commissione nel 1977 e prorogato nel 1979, 1981, 1983 e 1985.

Nella sua lettera del 7 luglio 1987, con la quale prorogava per altri due anni, fino al 19 luglio 1989, il sistema del controllo sugli aiuti, la Commissione faceva presente agli Stati membri che avrebbe espresso a priori un parere negativo in merito ad aiuti, aventi carattere sia settoriale che regionale o generale, che avessero l'effetto di incrementare la capacità produttiva netta delle imprese operanti in tale settore. Essa ricordava inoltre agli Stati membri che avrebbe continuato a considerare con favore solo i progetti di aiuti diretti ad accelerare o facilitare il processo di conversione dal settore delle fibre sintetiche ad altre attività o ristrutturazioni comportanti una riduzione di capacità.

I filati per tappeti in polipropilene fanno parte del gruppo di prodotti soggetti al codice degli aiuti concernenti le fibre e filati sintetici e l'investimento in questione, effettuato nel 1985, riguardava un incremento del 100 % della capacità produttiva di filati di polipropilene.

Data la situazione sopra descritta, un'eventuale riduzione artificiale dei costi sostenuti da un fabbricante di filati di polipropilene per aumentare la propria capacità produttiva non farebbe che indebolire, sul piano della concorrenza, la posizione degli altri fabbricanti ed avrebbe l'effetto di ridurre l'utilizzazione delle capacità e di deprimere i prezzi, con la conseguenza di danneggiare o addirittura costringere a ritirarsi dal mercato i fabbricanti non solo di polipropilene ma anche di filati sostitutivi come il poliammide, che hanno potuto sopravvivere finora grazie alle ristrutturazioni e ai miglioramenti di produttività intrapresi con le proprie risorse.

Per ragioni identiche o analoghe, anche in passato la Commissione ha dovuto vietare la concessione di aiuti di Stato ad altri fabbricanti di filati di polipropilene nella Comunità (decisioni 84/428/CEE del 27 giugno 1984 e 85/471/CEE del 10 luglio 1985).

Pertanto l'aiuto in questione non soddisfa le condizioni necessarie per l'applicazione di una delle deroghe al codice sugli aiuti alle fibre e filati sintetici.

Inoltre, l'aiuto viene proposto retroattivamente, a favore di un investimento effettuato nel 1985 senza l'intervento di aiuti di Stato. Ne consegue che l'aiuto non era necessario e non lo è tuttora, allo sviluppo dell'impresa in questione e quindi si risolverebbe unicamente in un ingiusto vantaggio concesso all'impresa stessa.

In conclusione, al progetto di aiuto a favore di Roger Vanden Berghe NV, nella forma notificata alla Commissione, favorendo retroattivamente, in un settore dove esistono gravi problemi di sovraccapacità, un incremento di capacità dell'impresa interessata, la cui posizione di mercato, pertanto, non verrebbe più determinata esclusivamente dalla propria efficienza, abilità e capacità, pur contribuendo allo sviluppo di una determinata attività economica, deve essere considerato tale da incidere sulle condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

Di conseguenza, l'aiuto in questione non soddisfa le condizioni necessarie per l'applicazione di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di 6 812 450 FB, da concedere a Roger Vanden Berghe NV e notificato alla Commissione con lettera del 23 marzo 1987, è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE.

Il governo belga deve quindi astenersi dall'eseguire un tale progetto.

Articolo 2

Il governo belga informa la Commissione, entro un termine di due mesi a decorrere dalla data della notifica della presente decisione, in merito alle misure da esso adottate per conformarsi ad essa.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1988.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione